



# diritto religioni

Semestrale  
Anno X - n. 1-2015  
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

19

# **Diritto e Religioni**

Semestrale  
Anno X - n. 1-2015  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Mario Tedeschi

*Segretaria di redazione*  
Maria d'Arienzo

## *Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli (†), R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübner, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

## *Struttura della rivista:*

### **Parte I**

#### **SEZIONI**

*Antropologia culturale*

*Diritto canonico*

*Diritti confessionali*

*Diritto ecclesiastico*

*Sociologia delle religioni e teologia*

*Storia delle istituzioni religiose*

#### **DIRETTORI SCIENTIFICI**

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

M. d'Arienzo, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

M. Jasonni, L. Musselli (†)

G.J. Kaczyński, M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

### **Parte II**

#### **SETTORI**

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*

*Giurisprudenza e legislazione canonica*

*Giurisprudenza e legislazione civile*

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale  
e comunitaria*

*Giurisprudenza e legislazione internazionale*

*Giurisprudenza e legislazione penale*

*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

#### **RESPONSABILI**

G. Bianco

P. Stefanì

L. Barbieri, Raffaele Santoro,  
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino

### **Parte III**

#### **SETTORI**

*Letture, recensioni, schede,  
segnalazioni bibliografiche*

#### **RESPONSABILI**

M. Tedeschi

### Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàñ - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

# *Contributo metodologico alla comparazione dei diritti religiosi: il valore dei «formanti»*

PIERLUIGI CONSORTI

1. *Premessa: le ragioni di questa riflessione metodologica.* Nel confronto con gli studenti e le studentesse che lo scorso anno accademico hanno frequentato il Corso di diritto comparato delle religioni presso l'Università di Pisa è emersa un'interessante questione metodologica, che mi ha spinto ad approfondire un tema che credo coinvolga aspetti di interesse generale. Com'è noto, gli insegnamenti di diritto comparato costituiscono un settore emergente dell'esperienza didattica in ambito giuridico, e come tali conquistano spazi crescenti nell'offerta formativa italiana<sup>1</sup>. Benché con passi più lenti e cadenzati, cominciano ad apparire anche esperienze di insegnamento del diritto comparato delle religioni<sup>2</sup>. Queste ultime ovviamente si collocano in un territorio più ridotto che, per sua natura, deve fare i conti con le conoscenze che gli allievi e le allieve hanno già acquisito attraverso i precedenti studi comparativi – per così dire – di base.

Nel corso di una lezione alcune studentesse hanno espresso qualche osservazione personale partendo dall'assunto – per loro indiscutibile – che la comparazione dei diritti religiosi dovesse svolgersi attraverso un esame dei loro «formanti». Tuttavia non era ben chiaro cosa fossero questi «formanti», genericamente intesi come «elementi di base» o anche «caratteristiche principali». Il dibattito si è poi arricchito attraverso ulteriori considerazioni sulla

---

<sup>1</sup> Cfr. GIOVANNI PASCUZZI, *L'insegnamento del diritto comparato nelle Università italiane*, 2010 (reperibile sul web <http://eprints.biblio.unitn.it/archive/00001878/>); RODOLFO SACCO, *Comparatisti italiani al lavoro!*, in *Rivista giuridica dell'I saidat*, 2010, pp. 1-5, scrive che «l'Italia è il paese con il maggior numero di studiosi di diritto comparato (in proporzione al numero degli abitanti). Ciò, perché ogni studente in giurisprudenza deve seguire corsi di diritto comparato, e perciò si è sviluppato un denso reticolato di docenti, necessari all'insegnamento» (p. 1).

<sup>2</sup> Cfr. PIERLUIGI CONSORTI, SIMONE BALDETTI, MARTINA GIUSTI, CHIARA LAPI, LUISA LOCOROTONDO, *Gli insegnamenti di "Diritto comparato delle religioni" in Italia*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2013, pp. 227-238.

specificità dei diritti religiosi e sulla loro giuridicità. In altri termini, la discussione, che pure si muoveva su un piano didattico e metodologico di base, in realtà esprimeva domande profonde che nel passato hanno coinvolto – e, per molti versi, tuttora animano – un dibattito dottrinale di particolare momento.

Ho creduto utile quindi provare a precisare i termini della questione che era stata aperta, tentando di offrire un contributo metodologico diretto a fare un po' di chiarezza, cominciando da una semplice ma rigorosa ricostruzione concettuale della terminologia che stavamo usando. Ben sapendo che in questo modo, utilizzando cioè gli strumenti concettuali dei giuscomparatisti, avremmo finito con l'affrontare il tema stesso della plausibilità della comparazione dei diritti religiosi; obbligandoci quindi a toccare la questione preliminare della loro giuridicità. Non intendo qui ricostruire tale questione in termini complessivi; ne do per scontata la conoscenza e vi farò riferimento principalmente in modo indiretto. Preferisco infatti concentrarmi sul tema più specifico relativo alla possibilità di utilizzare la categoria dei «formanti», e la conseguente metodologia comparativa, quando l'oggetto della comparazione è costituito da diritti religiosi e non da diritti secolari (altrimenti detti civili, o anche statali o statuali). Ossia quando si tratta di comparare regole esterne alla dimensione giuridica connessa alla potestà normativa degli Stati.

2. *Che cosa sono i «formanti».* L'espressione «formante» si deve a Rodolfo Sacco, uno degli iniziatori della comparazione giuridica in Italia, per cui *formante* è «ogni insieme di regole e proposizioni che contribuiscono a formare l'ordinamento»<sup>3</sup>. Più precisamente, egli afferma che «all'interno di un ordinamento giuridico, la soluzione di un problema potrà essere condizionata da un'unica regola (soluzione ottimale), o potrà essere condizionata da una pluralità di regole (ad es., da una regola legale, e da una regola giudiziale). L'universo delle regole dotate degli stessi caratteri (es.: l'insieme delle regole giudiziali) verrà chiamato "formante" di quel dato ordinamento»<sup>4</sup>.

Come vedremo più avanti, l'uso di questo termine non è casuale. Tuttavia, oltre l'aspetto terminologico, va segnalato come l'introduzione di questo concetto abbia destabilizzato in parte l'impostazione tradizionale degli studi comparativi, in quanto ha avviato un ripensamento epistemologico, riducendo la precedente e prevalente impostazione che tendeva a considerare gli ordinamenti giuridici come insiemi di sole «norme legali». Questa conclu-

<sup>3</sup> RODOLFO SACCO, *Introduzione al diritto comparato*, Torino, Utet, 1990, p. 3.

<sup>4</sup> Il tema è oggetto di una voce del Digesto (*infra*) e di un articolato saggio pubblicato in due parti in *American Journal of Comparative Law* nel 1991 (*Legal formants. A dynamic approach to comparative law*, 1991, I, pp. 1-34; II, pp. 343-401).

sione – che mi piace definire «plurale» – non ha nulla a che vedere con le tesi connesse al «pluralismo giuridico» o alla «pluralità degli ordinamenti giuridici», che dal punto di vista di un comparatista appaiono ormai abbastanza scontate; piuttosto affronta di petto la natura stessa della norma giuridica, colpendo al cuore della sua essenza, che è in sé plurale perché deriva (appunto) da diversi formanti e non solo dalla potestà normativa attribuita alla legge (intesa come massima espressione della medesima potestà).

Questa stessa conclusione è condivisa da chi parallelamente a Sacco ha condotto i primi tentativi pionieristici di comparazione giuridica, avendo per oggetto i «sistemi giuridici»: un'espressione che Sacco non utilizza, ma che a suo modo dà corpo ad una consistenza articolata degli ordinamenti giuridici intesi come sistemi plurali, che forse oggi potremmo definire «complessi» - dando così voce a ricerche sviluppate in altri ambiti scientifici che hanno insistito sull'importanza delle relazioni sistemiche<sup>5</sup>. Va detto però che gli studi di comparazione giuridica ancora non si avvalgono di queste ultime forme metodologiche, all'epoca peraltro forse ancora troppo poco conosciute nell'ambiente umanistico, che comunque tuttora appare poco avvezzo agli approcci interdisciplinari e considera lo studio del diritto in modo piuttosto autoreferenziale<sup>6</sup>.

Gli iniziatori della comparazione giuridica – pur con le consuete sfumature e differenze – hanno affrontato il loro cammino senza porsi obiettivi sistematici. Si sono piuttosto interessati di allargare gli orizzonti delle conoscenze giuridiche allo scopo primario di individuare le regole che ordinamenti diversi avevano messo a punto per risolvere problemi tutto sommato comuni. In questo senso, la comparazione risponde ad un preliminare bisogno di conoscenza delle differenti particolarità ordinamentali. Il confronto fra possibili diverse soluzioni a problemi che si ritengono tutto sommato comuni, induce a individuare regole comuni. Più precisamente, a trovare le soluzioni migliori possibili, possibilmente adattabili a diversi ordinamenti: le cosiddette *regole ottimali*: l'esperienza Unidroit<sup>7</sup> costituisce un esempio particolarmente evidente di simili sforzi.

Questo percorso di ricerca di analogie e differenze non poteva non cominciare dall'esame delle fonti: comparare in estrema sintesi significava confron-

<sup>5</sup> Cfr. LUDWIG VON BERTALANFFY, *General System Theory: Foundations, Development, Applications*, New York, Braziller, 1969 (tr. it. *Teoria generale dei sistemi. Fondamenti, sviluppo, applicazioni*, Milano, Mondadori, 2004).

<sup>6</sup> Per approfondimenti sul punto, cfr. PIERLUIGI CONORTI, *Conflitti, mediazione e diritto interculturale*, Pisa, Pisa University Press, 2013.

<sup>7</sup> Cfr. MICHAEL JOACHIM BONELL, *Un «codice» internazionale del diritto dei contratti. I principi Unidroit dei contratti commerciali internazionali*, Milano, Giuffrè, 2006.

tare le fonti giuridiche e le loro articolazioni<sup>8</sup>. Secondo Sacco, questa impostazione metodologica è la conseguenza naturale di un modo «tradizionale» di concepire l'ordinamento giuridico in chiave sostanzialmente unitaria – e tutto sommato positivista –, dove tutte le norme si tengono a partire dalla legge, e più precisamente dalla «legge migliore». Sacco non contesta questa impostazione positivista; però la critica in quanto a suo avviso mostra uno scarso valore pratico. Quella che egli stesso definisce «visione tradizionale» muove da un'impostazione minimalista che vede il comparatista alle prese con l'osservazione della legge altrui per scoprirlne il significato concreto. Non appena lo ha individuato, il comparatista lo trasmette ai giuristi pratici, affinché lo completino attraverso «regole di decisione o massime»<sup>9</sup>. Ecco perché per il comparatista l'ordinamento giuridico appare il prodotto di più regole: legali, dottrinali e giurisprudenziali (che nel suo linguaggio sono i «formanti»).

Ad avviso di Sacco questa visione – che egli definisce «tradizionale» ma che potrebbe anche dirsi «istituzionale» – va superata perché il comparatista non può non accorgersi che, *in pratica*, gli ordinamenti giuridici non sono sempre rappresentativi di questa elementare ricomposizione di «formanti». La stessa distinzione degli ordinamenti in famiglie non sempre traduce bene la realtà dei fatti. Soprattutto non regge l'impostazione di base che vuole tutti gli ordinamenti giuridici fondati sulla norma legale, sebbene diversamente interpretata e applicata. Sacco avanza perciò l'ipotesi che in ciascun ordinamento le norme sono la conseguenza della diversa articolazione assunta dai «formanti» in ciascuno di essi. E quindi dalla relazione in cui questi si compongono e scompongono. Questa intuizione di respiro metodologico apre a novità sistematiche di grande rilievo, che tuttavia – dati i tempi in cui è stata formulata – è rimasta troppo spesso soffocata da una maggiore attenzione verso la descrizione delle realtà straniere che non verso la loro comprensione.

Col tempo Sacco utilizza il termine «formante» riferendosi non solo ai tre tipi di regole appena ricordati, ma anche al loro modo di articolarsi e relazionarsi. Per questa via egli contesta l'idea, all'epoca prevalente, secondo la quale l'utilità della comparazione consisteva sostanzialmente nella già accennata opportunità di giungere a produrre un diritto fatto delle migliori soluzioni possibili, ciascuna delle quali attinta da una o da un'altra esperienza giuridica, ovvero da una loro combinazione. Tale possibilità resta fondata su una concezione uniforme e universale del diritto, che rende plausibile esportare o importare ovunque la soluzione ritenuta migliore<sup>10</sup>.

<sup>8</sup> Cfr. ALESSANDRO PIZZORUSSO, *Sistemi giuridici comparati*, Milano, Giuffrè, 1985.

<sup>9</sup> RODOLFO SACCO, *Introduzione*, cit., p. 53.

<sup>10</sup> In Italia questa impostazione era rappresentata da Gino Gorla (1906-1992), per cui si veda la

Una critica a questa concezione universalistica del diritto proveniva anche da altri giuristi, specialmente americani, in genere più attenti di altri alla comprensione del legame sociale prodotto dal diritto<sup>11</sup>. Ad esempio Laura Nader sviluppa un ragionamento critico proprio su questa linea interpretativa<sup>12</sup>, in parte anche a distanza con Sacco stesso<sup>13</sup>. Il quale a sua volta si è appoggiato ad una metodologia antropologica e linguistica che gli ha consentito di sviluppare una finezza argomentativa originale (ad esempio riferendosi alle differenze fra traduzione concettuale e nominale), pur restando egli un giurista tradizionale, sostanzialmente radicato ad una metodologia ancorata alla comparazione delle fonti del diritto. Non si è limitato però ad una loro «mera comparazione» descrittiva, dato che ha suggerito un'analisi più attenta, caratterizzata dallo sguardo verso l'articolazione fra i «formanti» che costruiscono le soluzioni giuridiche di volta in volta adottate nei diversi ordinamenti. Come abbiamo visto, i «formanti» sono comunque sempre *regole*: vuoi legali, vuoi dottrinali, vuoi giurisprudenziali (queste ultime sia astratte sia concrete: ossia le massime o i singoli dispositivi giurisprudenziali). Secondo Sacco questi tre insiemi – che in fin dei conti costituiscono i tre tradizionali punti di riferimento della teoria delle fonti del diritto: legge, giurisprudenza e dottrina – corrispondono a tre principali «macro-formanti», cui si possono aggiungere ulteriori micro formanti, alcuni dei quali a prima vista nascosti (c.d. «criptoformanti»).

In questo senso egli sviluppa una concezione che propongo di definire «plurale», che ha indubbiamente avuto il merito di scendere sotto la mera apparenza del disposto normativo per scomporlo nelle sue matrici più profonde. Ogni regola è infatti il frutto di sedimentazioni storiche e culturali che si esprimono in maniera prescrittiva per rispondere ad esigenze strutturate secondo il contesto in cui agiscono, e specialmente in funzione delle scopo che devono assolvere.

Ne deriva una sottolineatura dell'elemento finalistico tale da accentuare l'importanza dello scopo di ciascuna norma in relazione col contesto in cui agisce; e questo indebolisce la concezione unitaria e universalistica del di-

---

voce dell'*Encyclopédia giuridica Treccani*, (Roma, 1988) *Diritto comparato e straniero*. Per la risalente analoga tradizione a David, cfr. FRANCESCO ONIDA, *Diritto ecclesiastico e comparazione giuridica*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, ottobre 2007.

<sup>11</sup> Cfr. FRANK WERRO, *Notes on the Purpose and Aims of Comparative Law*, in *Tulane Law Review*, 2000/1, pp. 1225-1234 (spec. pp. 1227,1230).

<sup>12</sup> Cfr. LAURA NADER (a cura di). *Law in culture and society*, Berkeley, University of California Press, 1969;

<sup>13</sup> Cfr. LAURA NADER, *The Life of the Law. Anthropological Project*, Berkeley, University of California Press, 2002, pp. 116, 133, 209.

ritto, che come accennato all'origine della comparazione appariva come un dogma, e che invece oggi assume il sapore di un *a priori* che induce a ritenere poco fruibile l'idea che per ogni problema giuridico esiste una soluzione migliore di altre (la c.d. *regola ottimale*<sup>14</sup>). In altri termini, se all'origine sembrava che la distinzione fra il giurista tradizionale e il comparatista si consumasse lungo una semplice linea di confine territoriale – il primo cercava la soluzione ottimale tra quelle proposte dal suo ordinamento, mentre l'altro faceva lo sforzo ulteriore di guardare anche all'estero – oggi questa distinzione assume uno spessore affatto diverso, perché l'uno e l'altro sono forzati a tener conto di un accentuato pluralismo sociale e normativo che li costringe a misurarsi con la praticità del diritto e una sua più stretta contingenza allo specifico contesto in cui ciascun ordinamento agisce.

Da questo punto di vista Sacco appare essere stato fra i primi a criticare attraverso la comparazione giuridica l'impostazione universalistica e ottimale del diritto, mettendone in luce la strettezza prospettica che emergeva quando si eludeva l'analisi dei «formanti», vale a dire del modo plurale e relazionale con cui le regole *danno forma* ad uno specifico ordinamento. In estrema sintesi, questa conclusione compendia anche la differenza che susseste fra l'approccio dommatico-unitario e quello funzionale<sup>15</sup>. Il giurista che voglia davvero comprendere un ordinamento deve puntare a capire qual è lo scopo della norma che studia e per avere successo deve individuare e dissociare i formanti che la costruiscono. Per alcuni comparatisti i giuristi autoctoni (che loro chiamano «territoriali») non sono in grado di interpretare i «formanti» del loro ordinamento in quanto restano ingabbiati dall'*apriori* del dogma della unitarietà dell'ordinamento. I formanti ci sono, ma non riescono a «dissociarli»<sup>16</sup>. Il comparatista invece può vedere come «i formanti, all'interno di ogni sistema, possono comportarsi in modo diversificato»<sup>17</sup>.

<sup>14</sup> Su questo punto cfr. HORATIO MUIR WATT, *La fonction subversive du droit comparé*, in *Revue internationale du droit comparé*, 2000, p. 523, che si scaglia contro il «mito della risposta giusta».

<sup>15</sup> Cfr. per tutti KONRAD ZWEIGERT, HEIN KÖTZ, *An Introduction to Comparative Law*, Oxford, Oxford University Press, 1998<sup>3</sup>. Oltre a quello individuato da Sacco sulla base dei formanti, il metodo funzionale è stato approfondito anche secondo il metodo c.d. della «common core» (cfr. RUDOLF BERTHOLD SCHLESINGER, *The Common Core of Legal System, An Emerging Subject of Comparative Study*, in *Twentieth Century Comparative and Conflicts Law, Legal Essays in Honor of Hessel E. Yntema*, Leyden, A.W. Sythoff, 1961, pp. 65-79, particolarmente seguito nel campo del diritto privato comparato: in Italia cfr. MAURO BUSSANI, UGO MATTEI, *The Common Core Approach to European Private Law*, in *Columbian Journal of European Law*, 1997-1998, pp. 339; UGO MATTEI, MAURO BUSSANI, *Alla ricerca del nucleo comune del diritto privato europeo*, in *Studi in onore di Pietro Rescigno*, a cura di GIOVANNA VISINTINI, Milano, Giuffrè, 1998, I, pp. 185-210.

<sup>16</sup> LUCA PES, *Teorie dello sviluppo giuridico. Dal movimento di «law and development» all'esperienza neoliberale*, Trento, Tangram, 2012, p. 38.

<sup>17</sup> RODOLFO SACCO, *Formante*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, 1993, p. 457.

Potrà farlo proprio grazie alla maggiore distanza con cui può osservare l'ordinamento terzo rispetto al proprio, e l'allenamento verso questa pratica gli consentirà di meglio dissociare anche i formanti del proprio ordinamento. In altre parole, comparare non serve tanto per trovare la regola ottimale, quanto per capire meglio la funzione di ciascuna regola attraverso le relazioni che innesca nell'ambito in cui opera.

Una prima conseguenza di questa osservazione da parte di Sacco è stata la parziale accettazione della tradizionale distinzione fra i modelli ordinamentali (ovvero, i sistemi giuridici) di *common law* e *civil law* basata sulla prevalenza delle legge rispetto alla giurisprudenza. Egli preferisce approfondire la diversa relazione che assumono i formanti e parla perciò di ordinamenti «compatti», ossia basati su una relazione fra «macro-formanti» scarsamente flessibile e affatto interattiva (es.: la Germania) ed altri più disponibili a creare relazioni «dissociate» [con differenze comparatisticamente significative; ad esempio in Italia il macro-formante (o diritto) giurisprudenziale e il macro-formante dottrinale (o diritto sapienziale) tendono quasi a delegittimarsi reciprocamente instaurando una relazione conflittuale, mentre in Francia la relazione fra giurisprudenza e dottrina è più avvertita].

Tuttavia anche Sacco accetta la suddivisione del diritto in grandi «famiglie giuridiche»: in primo luogo fra *common law* e *civil law*, rispettivamente ascrivibili alla prevalenza del macro-formante giurisprudenziale piuttosto che legale.

La preoccupazione centrale di Sacco non è però connessa alle conseguenze di carattere sistematico o classificatorio che pure possono trarsi dalla comparazione. Le sue osservazioni sono più profonde: perché da un lato impegnano ciascun giurista ad assumere le vesti del comparatista affinché non si fermi all'evidenza legale dell'ordinamento che studia; e dall'altro lato approfondiscono la consapevolezza che ogni ordinamento giuridico non si presenta come una grandezza unitaria, ma come il frutto della specifica relazione fra i suoi formanti (e ovviamente le ulteriori componenti e specificità che li caratterizzano).

Fermiamoci un momento sull'aspetto terminologico, perché – come ho già accennato – la scelta di utilizzare il termine «formante» non è casuale, ma un'esplícita conseguenza dell'adozione di un linguaggio semioticamente indirizzato<sup>18</sup>. Il «formante» non è infatti semplicemente il participio presente del

---

<sup>18</sup> RODOLFO SACCO, *Langue et droit*, in *Rapports nationaux italiens au XVe Congrès international de Droit comparé*, Bristol 1998 = *Italian national reports to the XVth International Congress of Comparative Law*, Bristol 1998, Milano, Giuffrè, 1998, pp. 1-43 (la traduzione in italiano (di SERGIO GEROTTO) *Lingua e diritto*, in *Ars interpretandi Rivista di ermeneutica giuridica*, 2000, pp. 117-134).

verbo formare; non è una parte del tutto che «forma» il resto. Non assomiglia alla tessera di un mosaico. È piuttosto la traduzione di una relazione fra segni dotati di forza creativa; nel linguaggio semiologico – che Sacco utilizza a ragion veduta – si parla di «capacità semica» (o, altrimenti, di «iconicità»).

In questo senso sarebbe sbagliato intendere i «formanti» come le «parti» di un tutto; singoli «mattoni» che formano una casa. I «formanti» non sono mere componenti. Nonostante una lettura semplificata li accosti semplicemente alle «fonti del diritto», oppure alle singole parti di un tutto, i formanti evidenziano le mutevoli articolazioni in cui si agitano le parti di un tutto: più precisamente le articolazioni che le (varie) regole assumono fra loro per produrre diritto in un dato ordinamento.

Come già accennato, alcuni formanti sono evidenti, mentre altri risultano nascosti (criptati): in quest'ultimo caso Sacco parla espressamente di «regole non verbalizzate»; altri di «regole implicite», ossia quelle che l'uomo comune osserva senza saperle «verbalizzare»<sup>19</sup>. Un diritto muto, che si osserva senza saperlo dire<sup>20</sup>.

3. *I «formanti» nell'evoluzione del diritto comparato.* Sulla base della schematica ricostruzione del concetto di formante espresso attraverso lo studio delle opere di Sacco, si può affermare che i formanti sono (*a*) regole giuridiche che (*b*) caratterizzano ogni ordinamento giuridico e che (*c*) il comparatista cerca di dissociare per (*d*) interpretare l'ordinamento esterno che sta studiando, non soltanto per trovare la regola ottimale, quanto per capire meglio il “suo” diritto.

Col tempo questo concetto originario si è parzialmente allontanato dalla sua primaria intuizione. Il riferimento ai «formanti» nella disciplina che si va progressivamente accreditando in Italia come «diritto comparato»<sup>21</sup> sembra

---

Sul punto, con ampi e interessanti approfondimenti di logica e linguistica, cfr. ROBERTO SCARIGLIA, *Regole, linguaggio privato e interpretazione di formanti legali*, in *Studi in memoria di Giuseppe G. Floridia*, Jovene, Napoli, 2009, pp. 769-778 (che però io ho letto nella versione inglese *Rules, “private language” and the interpretation of legal “formants”*, in <http://ssrn.com/abstract=2418022>).

<sup>19</sup> Di PIER GIUSEPPE MONATERI si può leggere una sintetica spiegazione della teoria dei formanti, in *Legal Formants and Competitive Models Understanding Comparative Law from Legal Process to Critique in Cross-System Legal Analysis*, (2008) in <http://ssrn.com/abstract=1317302>.

<sup>20</sup> La scuola di Torino si è rivelata sensibile alla questione del diritto muto: cfr. RAFFAELE CATERINA (a cura di), *La dimensione tacita del diritto*, Esi, 2009. Si deve però fare attenzione a non confondere queste «regole tacite» con le «parti mute» del diritto di cui parla MARIO RICCA (*Culture interdette*, Roma, Carocci, 2013 pp. 98 ss.). Sulla questione è tornato recentemente in maniera riepilogativa lo stesso RODOLFO SACCO, *Il diritto muto. Neuroscienze, conoscenza tacita, valori condivisi*, Il Mulino, 2015 (di cui ho potuto tener conto solo in bozze).

<sup>21</sup> L'autonomia disciplinare del diritto comparato in Italia si può far risalire al Manifesto di Trento

aver progressivamente allentato il legame con la concezione impostata da Sacco. Oramai il riferimento ai «formanti» è assunto in chiave più larga; alcuni ad esempio lo hanno riferito alle ideologie, chiamandole il «formante in più»<sup>22</sup>. Almeno nella misura in cui esse contribuiscono – magari perché lo influenzano dandogli una precisa direzione – a “formare” la norma giuridica. Altri si riferiscono ai formanti in termini metodologici, ossia guardando alle argomentazioni utilizzate dai giudici o dai giuristi (come i richiami giurisprudenziali o quelli dottrinali indiretti), riferendosi in modo più o meno esplicito ai «formanti indiretti» o «secondari» di cui pure ha parlato Sacco; che tuttavia (a mio avviso) restano un po’ sullo sfondo come richiami piuttosto nominalistici che non di sostanza<sup>23</sup>.

Volendo infatti assumere fino in fondo il senso del riferimento che egli stesso ha voluto attribuire all’uso del termine «formante» invece di «componente», non mi sembra coerente utilizzare «formante» per attribuirgli un significato generico, equivalente a «base», o «fondamento» – oppure «componente» o «riferimento» – vuoi della norma giuridica, vuoi – a maggior ragione – dell’ordinamento giuridico. Questa impostazione risulta superficiale, e si rivela nominalistica finendo per tradire il senso del concetto originario di «formante».

---

(1987), altrimenti dette «Tesi di Trento»: si tratta di cinque assunti: 1) Il compito della comparazione giuridica, senza il quale essa non sarebbe scienza, è l’acquisizione di una migliore conoscenza del diritto, così come in generale il compito di tutte le scienze comparatistiche è l’acquisizione di una migliore conoscenza dei dati appartenenti all’area a cui essa si applica. L’ulteriore ricerca e promozione del modello legale o interpretativo migliore sono risultati considerevolissimi della comparazione, ma quest’ultima rimane scienza anche se questi risultati fanno difetto; 2) La comparazione rivolge la sua attenzione ai vari fenomeni giuridici concretamente realizzati nel passato o nel presente, secondo un criterio per cui si considera reale ciò che è concretamente accaduto. In questo senso, la comparazione ha lo stesso criterio di validazione delle scienze storiche; 3) La comparazione non produce risultati utili finché non si misurano le differenze che intercorrono fra i sistemi giuridici considerati. Non si fa comparazione finché ci si limita agli scambi culturali o all’esposizione parallela delle soluzioni esplicative nelle diverse aree. 4) La conoscenza dei sistemi giuridici in forma comparativa ha il merito specifico di controllare la coerenza dei vari elementi presenti in ogni sistema, dopo aver identificato e ricostruito questi stessi elementi. In specie, essa controlla se le regole operazionali presenti nel sistema siano compatibili con le proposizioni teoretiche elaborate per rendere conoscibili le regole operazionali. 5) La conoscenza di un sistema giuridico non è monopolio del giurista appartenente al sistema dato; se da una parte è favorito dall’abbondanza delle informazioni, sarà però impacciato più di ogni altro dal presupposto che gli enunciati teorici presenti nel sistema siano pienamente coerenti con le regole operazionali del sistema considerato». Cfr. ANTONIO GAMBARO, *Le tesi di Trento. Appunto sul metodo*, bozza di lavoro dattiloscritta, Trento, 2002, pp. 1-27; un commento molto articolato e diffuso in GIANMARIA AJANI, BARBARA PASA, *Diritto comparato. Casi e materiali*, Torino, Giappichelli, 2013, pp. 5-66.

<sup>22</sup> GIANMARIA AJANI, BARBARA PASA, *Diritto comparato: casi e materiali*, cit., p. 44; cfr. Sacco stesso sul socialismo in *Legal Formants*, cit.

<sup>23</sup> Sul punto si vedano le considerazioni esposte da LUIGI RUSSI, MATTEO MATTIONI, *Le premesse implicite: struttura del diritto e formante extralegale in Italia*, 2009 (IlSu Working Paper No. 2008-05/IT, reperibile su <http://ssrn.com/abstract=1117896> e su [www.bocconilegalpapers.org](http://www.bocconilegalpapers.org)).

Per quanto interessa più da vicino la comparazione dei diritti religiosi, non si deve soprattutto dimenticare che, nell'accezione datagli da Sacco, i «formanti» – macro o micro, nascosti o evidenti, ideologici o culturali, eccetera – sono «regole» che si relazionano fra loro: regole, e non ogni elemento che pure caratterizza talune enunciazioni come tali. Vale a dire che esistono altre componenti che pure influenzano le norme giuridiche, ma che non sono regole: si tratta di ulteriori *invisible powers* diversi dai «formanti», fra cui la religione, la storia, la geografia, la morale e i costumi, la filosofia e l'ideologia: insomma i tanti diversi fattori culturali che contribuiscono a dare vita ad un'espressione giuridica<sup>24</sup>.

In questo senso appare fondamentale l'apporto dato da Patrick Glenn quando immagina un filo rosso che lega le diverse tradizioni giuridiche considerandone i singoli istituti come espressioni di una civiltà più larga<sup>25</sup>. A ragione Sergio Ferlito ha valorizzato questa impostazione, perché ha il merito di ricordare che «il diritto comparato non è una branca del diritto positivo»<sup>26</sup>. Sotto questo profilo, la metodologia comparativa basata sui formanti – intesi sia nell'originario senso stretto sia nella loro attuale più diluita accezione – si rivela poco idonea ad abbracciare la complessità di una comparazione che voglia confrontarsi con regole intese in senso globale, ossia appartenenti alla complessità dell'umanità, utilizzando però concetti nati e cresciuti da una «ragione partorita e sviluppata in quel minuscolo franco-bollo del planisfero che chiamiamo Europa e che ciononostante pretende di guidare il mondo»<sup>27</sup>.

4. I «formanti» nel diritto comparato delle religioni. Sulla base di queste perplessità, vorrei spiegare perché ritengo che il ricorso ai «formanti» non aiuti alla comparazione dei diritti religiosi. Come accennato in premessa, non intendo affrontare in questa sede questioni di fondo connesse alla giuridicità dei «diritti religiosi» o alla loro comparabilità. Mi limito a segnalare che quando i comparatisti si accostano ai diritti religiosi assumono un atteggiamento tutto sommato di rispettosa distanza. Sacco, ad esempio, ne segna-

---

<sup>24</sup> Cfr. BERNHARD GROSSFELD, EDWARD J. EBERLE, *Patterns of Order in Comparative Law: Discovering and Decoding Invisible Powers*, Texas International Law Journal, 2003, p. 292. Cfr. anche EDWARD J. EBERLE, *The Method and Role of Comparative Law*, 2008, in <http://ssrn.com/abstract=1265659>.

<sup>25</sup> H. PATRICK GLENN, *Legal Traditions of the World. Diversity in Law*, Oxford- New York, Oxford University Press, 2010<sup>4</sup>

<sup>26</sup> SERGIO FERLITO, *Presentazione*, in H. PATRICK GLENN, *Tradizioni giuridiche nel mondo. La sostenibilità della differenza*, Bologna, Il Mulino, 2011, p. XV.

<sup>27</sup> SERGIO FERLITO, *Presentazione*, cit., p. XVI.

la la «specialità» e li ascrive *tout court* alla categoria del soprannaturale<sup>28</sup>. In questo modo, mentre da un lato ne legittima l'appartenenza alle categorie del diritto, dall'altro lato li allontana dal diritto collocandoli in un insieme giuridicamente atipico. Proprio nel suo principale lavoro sui formanti, pubblicato nell'*American Journal of Comparative Law*, si riferisce in modo obliquo al diritto islamico per richiamare l'importanza dell'interpretazione dottrinale come formante<sup>29</sup> e al diritto canonico – associandolo peraltro a quello socialista – per affermare che non si possono spiegare certi ordinamenti senza riferirsi alla «notion of God as it would be to explain Soviet law without ideas taken from Marx or Engels or Lenin». Avverte però che questi non sono formanti giuridici: Dio, Marx e Engels non costituiscono «concetti imperativi», perciò devono essere sottoposti ad una «verifica di realtà» in quanto possono essere «tanto veri quanto falsi»<sup>30</sup>.

Anche Pizzorusso, che com'è noto muove da presupposti diversi, tende a sottolineare la specificità dei diritti confessionali segnalando come in questi ordinamenti l'aspetto religioso prevalga su quello giuridico, fino al punto di proporre l'opportunità di seguire in questi casi una metodologia comparativa diversa da quella giuridica, integrandone l'analisi con «altri punti di vista»<sup>31</sup>. In questo modo il giurista pisano ammette a sua volta la giuridicità dei diritti religiosi, ma avverte il bisogno di riguardarli usando categorie più ampie di quelle ordinariamente utilizzate dai comparatisti. Senza offrire soluzioni specifiche, lascia impregiudicata la questione su quali siano gli «altri punti di vista» limitandosi a sollevare un problema di alterità dei diritti religiosi rispetto a quelli secolari, senza tuttavia affrontare il tema dei formanti, che invece è proprio del giurista torinese.

Tuttavia Pizzorusso introduce un ulteriore elemento di novità rispetto al passato, quando per lo più si tendeva a negare la giuridicità dei diritti confessionali. Egli infatti fa un esplicito riferimento al diritto divino come fonte comune dei diritti canonico, islamico ed ebraico, che accomuna in un insieme unitario caratterizzato dalla comune dipendenza dal diritto divino delle tre grandi tradizioni monoteistiche, che in questo modo appaiono confuse e persino private delle differenze che invece le caratterizzano dal punto di vista religioso<sup>32</sup>. Ovviamente si tratta di un'approssimazione descrittiva, dato

<sup>28</sup> RODOLFO SACCO, *Soprannaturale e diritto nell'esperienza degli ultimi millenni*, in *Daimon*, 2, 2002, pp. 245-256.

<sup>29</sup> RODOLFO SACCO, *Legal Formants*, cit., p. 347-348.

<sup>30</sup> RODOLFO SACCO, *Legal Formants*, cit., p. 32 (traduzione mia).

<sup>31</sup> ALESSANDRO PIZZORUSSO, *Comparazione giuridica e diritto comparato delle religioni*, in *Daimon*, 1, 2001, p. 222.

<sup>32</sup> ALESSANDRO PIZZORUSSO, *Sistemi giuridici*, cit., pp. 307-315.

che nel lavoro sui sistemi giuridici comparati Pizzorusso non era interessato a trattare i sistemi giuridici religiosi, cui tuttavia accenna dando così corpo alla loro ascrivibilità alle categorie del diritto.

Silvio Ferrari, che per primo ha introdotto in Italia il diritto comparato delle religioni come disciplina autonoma, nello studio sullo «spirito dei diritti religiosi» tenta di rispondere a questa domanda passando in rassegna i manuali di diritto comparato constatandone il disinteresse verso i diritti religiosi<sup>33</sup>. Osserva anzi che i primi comparatisti si sono piuttosto soffermati sulla distinzione fra diritto e religione quale caratteristica fondamentale dei diritti occidentali. Da qui origina una sorta di malcelata diffidenza che ha portato molti a negare la stessa giuridicità degli ordinamenti confessionali, in quanto privi dell'elemento giuridico costitutivo (la fonte razionale del diritto), che in quei sistemi viene sostituito dalla prevalente ontologica natura religiosa. Senza scomodare Kelsen – per cui il diritto è formalmente tale senza necessità di essere dedotto «da una norma fondamentale che si considera immediatamente evidente in forza del suo contenuto come emanazione della volontà divina, della natura o della pura religione»<sup>34</sup> – molti comparatisti ritenevano che i diritti religiosi non meritassero comparazione. Tutt'al più potevano essere presi in considerazione i sistemi religiosi (come quelli culturali) per vedere come influissero sul diritto, che resta pur sempre un «affare di Stato» e quindi estraneo alla dimensione religiosa.

Tornando ai «formanti», trovo interessante notare che Silvio Ferrari non vi ricorra, almeno esplicitamente. Quando si è proposto di comparare i diritti canonico, islamico ed ebraico, l'ha fatto esprimendosi in una prospettiva di ricerca preliminare volta ad affermare l'utilità del diritto comparato delle religioni nell'odierna società multiculturale e ponendosi in una posizione simile a quella degli altri comparatisti. Come loro ha tenuto distinto il diritto dalla religione, ma diversamente da loro ha cercato di capire quale fosse la posizione del diritto nei «sistemi religiosi»<sup>35</sup>, giungendo alla conclusione di una discreta diversità di articolazione interna, tale da rendere problematica la loro comune posizione in un unico insieme di diritti religiosi distinto da quello dei diritti secolari<sup>36</sup>. Ciò rende affatto plausibile, oltre che utile, la comparazione fra diritti religiosi.

In precedenza anche Marco Ventura si era proposto di verificare se la di-

<sup>33</sup> Cfr. SILVIO FERRARI, *Lo spirito dei diritti religiosi*, Bologna, Il Mulino, 2002, pp. 22 ss.

<sup>34</sup> HANS KELSEN, *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, Torino, Einaudi, 2000, pp. 96 s.

<sup>35</sup> SILVIO FERRARI, *Lo spirito*, cit. pp. 75 -109.

<sup>36</sup> SILVIO FERRARI, *Lo spirito*, cit., p. 31. In questo senso risponde – a distanza – PIERO BELLINI, *Diritti secolari e diritti religiosi: questioni di metodo*, in *Daimon*. 3, 2003, pp. 217-242.

namica comparativa potesse sostenere una ridefinizione del diritto canonico ed ecclesiastico nelle forme di un «diritto sociale»<sup>37</sup>. La domanda nasceva da esigenze affatto pratiche, volendo egli prendere in considerazione possibili «nuovi oggetti» e «nuovi strumenti» di comparazione che definissero la natura sociale delle relazioni fra diritto e religione sia nell'ordinamento della Chiesa cattolica sia in quello dello Stato. Per quanto ci interessa, nemmeno Ventura ricorre ai «formanti»; anche se insiste per un rinnovamento metodologico fondato su un maggiore aggancio dello studio del diritto comparato delle religioni alle questioni sociali («alla contingenza storico-culturale»<sup>38</sup>).

Su questi temi sono intervenuti in modo articolato Edoardo Dieni<sup>39</sup>, Barbara Pozzo<sup>40</sup>, P. Giuseppe Monateri<sup>41</sup> e Roberto Mazzola<sup>42</sup>. Fra questi, solo Monateri ricorre ai formanti, ma in un contesto ricostruttivo della comparazione giuridica e senza riferimento al tema esplicito dei diritti religiosi. Più centrale appare il contributo di Mazzola, che affronta *ex profeso* il problema metodologico dello studio del diritto comparato delle religioni ponendosi quattro domande: cosa studiare, come studiare, perché studiarlo e chi può studiarlo. La sua analisi si svolge su un piano pratico molto concreto; partendo dalla specificità religiosa, nota che «il comparatista indaga il diritto religioso come un fenomeno culturale o come un'espressione della vita sociale (...) visto coi suoi occhi, il diritto religioso appare come una fra le molteplici forme di diritto (...) dove il dato di fede diviene un semplice presupposto prescientifico e il fenomeno religioso ricondotto a un prodotto dell'intelletto umano»<sup>43</sup>. In altre parole, osserva come il comparatista dei diritti religiosi non deve lasciarsi sopraffare dalla loro specificità; non deve affogare il diritto nella religione, ma al contrario deve misurare l'equidistanza dal dato religioso per far emergere differenze e analogie giuridiche. A suo avviso la comparazione dei diritti religiosi è strettamente connessa ai dati tecnici del diritto; perciò per compararli non si deve andare alla ricerca dei

<sup>37</sup> MARCO VENTURA, *La dinamica comparativa nella ridefinizione di un diritto sociale, canonico ed ecclesiastico*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1991/92, pp. 33-59.

<sup>38</sup> MARCO VENTURA, *La dinamica comparativa*, cit., p. 59.

<sup>39</sup> EDOARDO DIENI, *Comparando comparazioni. Per una biblioteca di diritto comparato delle religioni*, in *Daimon*. 3, 2003, pp. 289 ss.

<sup>40</sup> BARBARA POZZO, *Diritto comparato e diritto comparato delle religioni: metodo e metodi della moderna comparatistica*, in *Daimon*. 5, 2005, pp. 157-168.

<sup>41</sup> PIER GIUSEPPE MONATERI, *Comparare le comparazioni. Il problema della legittimità culturale e il «nomos» del diritto*, in *Daimon*. 7, 2007, pp. 289-314.

<sup>42</sup> ROBERTO MAZZOLA, *Metodologia ed «esperimento mentale» nello studio del diritto comparato delle religioni*, in *Daimon*. 7, 2007, pp. 315-330.

<sup>43</sup> ROBERTO MAZZOLA, *Metodologia*, cit., p. 325.

dati valoriali comuni; anche se la lettura del dato normativo formale deve essere connessa «ai metodi di formazione dei concetti giuridici; all'analisi del linguaggio giuridico-teologico; alle scelte politiche e culturali espresse dalla giurisprudenza, agli atteggiamenti dei giudici e alla loro formazione culturale; ai processi di inculturazione» e dovrà farlo superando gli schemi delle scienze umanistiche «per avvicinarsi a modelli di organizzazione del sapere più organici, propri delle scienze naturali»<sup>44</sup>.

In sostanza, i cultori del diritto comparato delle religioni non si muovono con lo stesso passo degli altri giuscomparatisti proprio perché non si limitano a cercare i formanti (almeno, considerando questa espressione nel suo significato originario). Nemmeno si possono accontentare dello studio delle sole fonti del diritto: hanno bisogno di una visione più larga che coinvolga primariamente la natura teleologica che contraddistingue tutti i diritti religiosi.

Al di là delle numerose differenze, questi ultimi appaiono tutti accomunati dall'essere serventi uno scopo ultraterreno e intrasoggettivo (si potrebbe dire: spirituale) affatto distinto dalla funzione pratica attribuita ai diritti secolari, nei quali primeggia la funzione pratica di regola dei rapporti intersoggettivi. Ciò non toglie che anche la comparazione dei diritti religiosi si basa metodologicamente sulla interpretazione delle fonti giuridiche valutandone analogie e differenze, che emergono tuttavia soprattutto alla luce degli elementi teologici che le caratterizzano e che li rappresentano come un insieme specifico, in questo senso diverso dagli ordinamenti secolari. Certamente, in alcuni casi sarà possibile individuare e dissociare i formanti – intesi nel senso tipico immaginato da Sacco – delle loro norme; tuttavia la loro comparazione non si fonda tanto sull'esame delle regole che producono diritto, quanto sulle matrici religiose – e segnatamente divine, ultraterrene – che ne costituiscono la specificità. In primo luogo – nei casi in cui questa appaia essenziale – la rivelazione, e poi – se ricorre il caso – il diritto divino: che non sempre sono coincidenti e non sempre si esprimono alla stregua di regole.

Una corretta interpretazione giuridica dei diritti religiosi ha bisogno di un'attenta comprensione degli elementi che altri considererebbero «pre-giuridici» e che invece nel nostro caso costituiscono il cuore della loro giuridicità.

Questo tema meriterebbe di essere approfondito, ma non è possibile farlo in questa sede. Vorrei concludere con una suggestione esemplificativa, che traggo da una fonte comune al diritto ebraico e cristiano: il decalogo. I

---

<sup>44</sup> ROBERTO MAZZOLA, *Metodologia*, cit., pp. 326-327.

c.d. «dieci comandamenti» nella tradizione volgare sono rappresentati come «doveri», «regole», o comunque precetti normativi, mentre nella loro dimensione escatologica si presentano come dieci parole attraverso le quali Dio disegna il suo modo di relazionarsi con l'umanità. Non sono cioè dieci regole, ma dieci modi di essere. Se cercassimo di dissociarne i formanti, ci troveremmo davanti ad un'opera di verifica della componente positiva (legislativa) e attuativa (giurisprudenziale e dottrinale) che ci condurrebbe ad un risultato scarsamente operativo. Conseguenze sorprendentemente più efficaci si raggiungerebbero se invece ci concentrassimo sulle analogie e differenze teologicamente apprezzabili. Piuttosto che cercare e dissociare i formanti, dovremmo trovare ed analizzarne le relazioni determinanti.

Sotto questo profilo appare molto suggestiva la tesi di Costantinesco sugli «elementi determinanti»<sup>45</sup>, vale a dire quelle «particelle elementari» che compongono la struttura genetica di un ordinamento, senza le quali questo non sarebbe tale, e per cui è comunque unico<sup>46</sup>. Sebbene questo giurista muova da una premessa di sostanziale emarginazione dell'elemento religioso dall'agire giuridico, l'idea che il diritto si fondi su alcuni determinanti che lo caratterizzano in maniera tipica e non sempre ripetibile, ben si addice ai diritti religiosi, che fondano la loro autonomia da quelli statuali proprio sulla prevalenza dei determinanti religiosi rispetto ai formanti "laici". Tale da fondare una sorta di secondarietà di questi ultimi (legge, giurisprudenza, dottrina) rispetto alla primaria interpretazione della volontà rivelata (almeno nelle religioni fondate sulla rivelazione nota). E qui si apre un altro capitolo di studi che affido alle potenzialità future.

---

<sup>45</sup> LÉONTIN-JEAN CONSTANTINESCO, *Einführung in die Rechtsvergleichung*, Köln, Heymans, 1971 (tr. it. *Introduzione al diritto comparato*, Torino, Giappichelli, 1996).

<sup>46</sup> Cfr. LUCIO PEGORARO, *Approccio classificatorio «fuzzy» ed elementi determinanti nel diritto costituzionale comparato*, in *L'eredità di Uberto Scarpelli*, a cura di PATRIZIA BORELLINO, SLVIA SARDI, MICHELE SAPORITI, Torino, Giappichelli, 2014, pp. 85-112 (spec. pp. 97 ss.).

Cfr. GIAMPIERO DI PLINIO, *Appunti su Sharia, diritti e costituzionalismo islamico*, in *Iura orientalia*, 2010, pp. 283-315 (vedi bibliografia ivi citata, alle pp. 287-288).